

PRINCIPI PER UNA LEGGE SULLA RADIOTELEVISIONE E PER EMENDARE IL DDL GASPARRI¹

1) ORGANO INDIPENDENTE DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI: RIFORMA DELL' AUTORITÀ PER LE COMUNICAZIONI (ZACCARIA)

Competenza esclusiva sul settore delle comunicazioni. L'Autorità deve poter gestire ogni livello dell'attività amministrativa del settore in funzione del suo carattere indipendente, anche in rapporto alle competenze che le vengono attribuite dalle Direttive comunitarie, delle quali, nonostante la riforma federalista e le competenze regionali in materia, si dovrà tenere conto nella disciplina del settore.

Indipendenza: nuovo sistema di nomina. Nove membri di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente del Senato e tre dal Presidente della Camera. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente dell'Autorità. Rotazione. Anche le direttive comunitarie insistono sul carattere di indipendenza delle ANR e soprattutto sul fatto che debbano esercitare i loro poteri in modo imparziale e trasparente. Il mandato non è rinnovabile ed è di 6 anni. Si rinnova ogni due anni di un terzo.

Le funzioni dei consiglieri sono incompatibili con ogni mandato elettivo, ogni impiego lavorativo ed attività professionale.

Competenze specifiche:

Nomina quattro consiglieri della rtv pubblica e tra essi il presidente della stessa
Rilascia le autorizzazioni stabilite dalla disciplina delle telecomunicazioni
Esprime pareri al Governo sui progetti di legge e decreti che riguardano l'audiovisivo
Gestisce ed attribuisce le frequenze per radio e televisione
E' competente sui problemi di ricezione che i radiotelespettatori possono incontrare
Vigila sul rispetto del pluralismo politico e sindacale
Stabilisce le regole per le campagne elettorali
Assicura il rispetto della legge da parte di tutti gli operatori
Può sanzionare l'organismo radiotelevisivo che non rispetti la legge e i regolamenti

2) ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI (PACE)

Va ribadito il principio per cui nella radiotelevisione si vietano le posizioni dominanti.

Si auspica un articolo che rechi questo titolo: "divieto di posizioni dominanti". Nel settore della radiotelevisione va garantito il principio pluralistico e non la concorrenza in sé: si richiama l'applicazione della giurisprudenza della Corte (da ultimo sent. n. 420 del 1994). La sentenza n. 420

¹ A cura di Elda Brogi. Per ogni ulteriore contributo e per protestare contro eventuali "libere interpretazioni": 3332490228 oppure eldabrogi@virgilio.it

del 1994 stabilisce dei principi chiari in materia di pluralismo: in primo luogo non può ritenersi superata la validità del regime antitrust dal fatto che esiste un sistema integrato dei mass media; che occorre che il principio pluralistico trovi realizzazione in ogni singolo settore, in ogni singolo *medium*; il pluralismo deve avere una specifica garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva in ragione della particolare diffusività e pervasività del messaggio radiotelevisivo; l'opportunità di conseguire una dimensione di impresa ottimale non è una scriminante. Il pluralismo si consegue tramite una "seria disciplina antitrust" basata in primo luogo sulla proprietà delle reti.

No a regimi transitori che dipendono da una valutazione dell'Autorità nel settore della radiotelevisione. La definizione dei termini va stabilita sulla base della piena attuazione del piano delle frequenze in tecnica digitale: come nel ddl "Maccanico", art4 co.3, deve essere stabilito il limite antitrust in tecnica analogica (es. quello della l.n.249/97) e che l'offerta possa essere ampliata (sempre però con l'individuazione di un limite) dalla data in cui i programmi televisivi vengano irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri.

Il rinvio all'art. 2 comma 7 l. n. 249/97 operato dall'art. 11 del ddl Gasparri (cioè alla norma che prevede il giudizio dell'Autorità per la valutazione del congruo sviluppo dell'utenza via satellite e via cavo) effettuato dal comma 3 ultima frase non convince. La norma richiamata consente infatti di perpetuare la situazione vietata (posizione dominante) almeno per un anno, ancorché vi sia stato il relativo accertamento.

Proposta per l'introduzione di un tetto al controllo di programmi digitali "a regime" subordinato all'attuazione del piano digitale e riferito a parametri diversi rispetto ai tradizionali: In un ambiente digitale (connotato dalla moltiplicazione dei programmi fruibili), non ha senso fissare un tetto percentuale calcolato sulla base dei programmi. In connessione con la disciplina dell'editoria, si potrebbe far riferimento all'audience (=tiratura?) o alle risorse. Si suggerisce che "A partire dalla data di completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, uno stesso soggetto non può, anche attraverso società controllate o collegate, controllare una o più imprese che siano destinatarie di autorizzazioni per fornitura di contenuti relativamente alla diffusione di programmi che raccolgano complessivamente nel giorno medio più del [20?]% dell'audience o che raccolgano più del [30?]% del complesso delle risorse del SIC. Il divieto non si applica alle imprese titolari di [una?] autorizzazione per fornitura di programmi".(MASTROIANNI)

3) MODIFICHE ALLA C.D. DISCIPLINA ANTITRUST DI SETTORE (GRANDINETTI)

Introduzione di una norma asimmetrica pro-competitiva per gli incroci Stampa/TV. Nel settore radiotelevisivo non c'è pluralismo (v. messaggio di Ciampi, v. anche Rel. AGCom) comporta che occorre prevenire la formazione di incroci multimediali che rischino di "esportare" i problemi della radiotelevisione ad un mercato più ampio. Permettere che, nella fase transitoria, le imprese radiotelevisive dominanti possano entrare nel mercato dell'editoria rischia di estendere situazioni di dominanza (incostituzionali) anche in tale settore. Occorre stabilire regole asimmetriche che equilibrino il mercato verso una maggiore competitività e concorrenza. Il "termine" plausibile per l'applicazione della norma asimmetrica può essere l'attuazione del piano digitale. Verificatosi questo evento, non si applicherebbe più la norma asimmetrica. Potremmo ipotizzare, dunque, che sino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, un soggetto che controlli, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, un'impresa titolare di più di [una?] rete televisiva o che superi i tetti della raccolta di risorse del singolo mercato televisivo, non può controllare, neppure

attraverso società collegate, imprese editrici di quotidiani. E' abrogato l'art. 15, co. 1, l. n. 223/1990.

Il ddl Maccanico (art.4 co.4) stabilisce direttamente un divieto per cui i destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota superiore o uguale al 20 per cento delle risorse del settore televisivo via etere terrestre in chiaro non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche (...)

Modifica della definizione del sistema integrato delle comunicazioni e dei limiti alla raccolta di risorse multimediali. Non ha senso inserire nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC): la vendita di libri, i proventi dell'industria cinematografica e, addirittura, delle imprese fonografiche (che con difficoltà possono essere annoverate nel SIC), nonché le risorse di tutte le imprese di pubblicità (in cui probabilmente rientrerebbero anche le affissioni). Per di più, alla luce delle precedenti esperienze (Del. AGCom 365/00/CONS), ci vorrebbero anni solo per definire oggettivamente l'entità della "base" su cui calcolare il 20%. Non ha, inoltre, senso limitare le potenzialità di raccolta delle imprese che operano nelle TLC, salvo che analoghi limiti non si applichino anche alle imprese dominanti nel settore radiotelevisivo.

Reintroduzione dei limiti relativi ai singoli mercati: Non ha alcun senso che l'art. 13 del D.d.l. riproponga astrattamente il principio del divieto di posizioni dominanti nei singoli mercati del SIC e, però, non indichi i criteri per stabilire quando si ha superamento di posizione dominante v. art. 2, co. 8 l. n. 249/1997, tuttavia: con abolizione nella lett. a) del riferimento alla "pubblicità locale"; con riformulazione dei termini "risorse" e "proventi" (alla luce della esperienza della Del. AGCom n. 365/00/CONS); con esplicita estensione del divieto alle concessionarie di pubblicità (sempre alla luce della precedente esperienza).

Anche nei titoli dei vari Capi del D.d.l. sarebbe opportuno reintrodurre il concetto del divieto di detenzione di posizione dominante (piuttosto che riferirsi genericamente alla tutela di "concorrenza" e "pluralismo").

Modifica della "base" su cui calcolare il "tetto" sulle reti. Il criterio della copertura uguale: Non ha senso calcolare il tetto del 20% delle reti su un insieme "promiscuo" di reti televisive analogiche con copertura territoriale imparagonabile (per es., Canale 5 e ReteCapri). Parimenti, non ha senso inserire i programmi digitali nella "base" su cui calcolare la percentuale del 20%, a prescindere dalla effettiva ricezione di tali programmi dalle famiglie italiane. Si suggerisce, dunque, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla data di completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite del 20% sia calcolato sul numero complessivo di programmi televisivi, esclusi quelli di televendita, trasmessi via etere terrestre, con tecnica analogica in chiaro che raggiungano una copertura almeno pari all'80% del territorio e comprendente tutti i capoluoghi di provincia, nonché sui programmi televisivi numerici, a condizione che essi possano essere effettivamente fruiti dall' [80?]% della popolazione".

Introduzione del divieto di esercire reti eccedenti e redistribuzione delle frequenze.

Le imprese che hanno ottenuto le concessioni nel 1999 devono avere copertura pari alle reti Mediaset, per garantire un minimo di competitività anche ove non si desse attuazione al piano di assegnazione del 1998 secondo quanto deciso dalla Corte cost. (sent. n. 420/1994). L'unico modo di

avvicinarsi a tale meta è quello di far cessare l'attività delle reti eccedenti e quello di ridistribuire le frequenze ai destinatari di concessione.

Le emittenti criptate e di televendita, non contribuendo al pluralismo, alla pari delle reti generaliste, vanno escluse dalla redistribuzione.

Si suggerisce, dunque, che alla data di entrata in vigore della legge, i soggetti che esercitano in ambito nazionale, via etere terrestre, più di due reti televisive per la trasmissione di programmi in chiaro o più di una rete televisiva per la trasmissione di programmi in forma codificata, cessano immediatamente dall'esercizio della rete o delle reti eccedenti. L'Autorità per le garanzie delle comunicazioni provvede ad assegnare le frequenze liberatesi a seguito della cessazione delle reti eccedenti, nonché tutte le altre frequenze disponibili, con priorità alle imprese destinatarie nel luglio 1999 di concessioni per la radiodiffusione televisiva in chiaro, in ambito nazionale, con esclusione delle emittenti di televendita, in modo da garantire a tali imprese concessionarie l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le frequenze non utilizzate ai sensi del precedente periodo vengono assegnate dall'Autorità alle emittenti televisive locali, per risolvere eventuali problemi interferenziali".

Stessa ratio per il ddl Maccanico: art4 co.8. Le frequenze via etere terrestre utilizzate in tecnica analogica non possono essere impiegate per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento.(omissis). Co. 9. I soggetti privati di cui al comma 3 del presente articolo (ndr che stabilisce il limite di due concessioni) entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249.

4) REGIONI E INFORMAZIONE: IMPLICAZIONI DELLA RIFORMA DEL TITOLO V (VALASTRO)

1) **Tecnica di individuazione dei principi**: NO delega al Governo; necessaria determinazione da parte del Parlamento (v. punto sulla delega).

2) **Necessità di un quadro di principi organico e unitario**. Il d.d.l. Gasparri individua invece i principi a più riprese e con modalità diverse: quelli di cui agli artt. 3 a 8; quelli di cui all'art. 14/II comma, che si sovrappongono ai principi e criteri direttivi della delega; quelli di cui all'art. 14/II comma ult. par., attinenti all'emittenza locale e ricavabili dalle disposizioni legislative vigenti (ma ricavabili da parte di chi?: dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe da parte del Governo in sede di redazione del testo unico).

3) **I principi dovrebbero tenere conto della normativa comunitaria**. Forse si dovrebbero recepire nell'ambito dei principi fondamentali i principi comunitari suscettibili di più scelte diverse.

4) **I principi dovrebbero tenere conto del quadro complessivo dei principi e valori costituzionali, quali desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia**. Sebbene questi ultimi non siano scritti, tuttavia entrano a pieno titolo nel quadro dei principi costituzionali di cui il legislatore statale deve tener conto nella elaborazione dei principi fondamentali; e tra i principi elaborati dalla Corte in sede di interpretazione dell'art. 21 Cost. non vi sono solo quelli relativi al pluralismo e al diritto all'informazione ma numerosi altri,

come quelli inerenti alla necessaria concorrenza di soggetti pubblici e privati nel settore radiotelevisivo, al servizio pubblico, alla sua indipendenza dall'Esecutivo, ecc. Il ddl Gasparri, invece, nel richiamare i principi già contenuti nell'art. 1 della legge Mammì, opera alcuni "ritagli", come quello relativo al concorso di soggetti pubblici e privati (che invece deve considerarsi avente copertura costituzionale); e quindi detta successivamente una disciplina, come quella sulla privatizzazione totale della RAI, "coerente" con il nuovo quadro di principi fondamentali ma non con quello complessivo dei principi costituzionali.

5) **Estensione dei principi.** Si potrebbe ripensare la *disciplina statale di principio* in termini di *disciplina di sistema*, dunque leggera ma estesa a tutti profili che necessitano di disciplina uniforme e che non siano già attratti alla competenza statale in virtù di materie trasversali.

Tale possibilità sembra ricavabile dalla sentenza n. 348 del 1990 (Stato e Regioni che *concorrono* alla realizzazione della comune *finalità*- non materia- informazione), e dalla sent. n. 407 del 2002 (in cui la Corte, pur occupandosi di ambiente, attenua i limiti degli ambiti materiali riconoscendo di fatto la persistente e ineliminabile *concorrenza* di Stato e Regioni alla realizzazione di un valore costituzionale che non può non coinvolgere entrambi i soggetti).

6) **Allocazione delle funzioni amministrative** (es. rilascio concessioni nazionali). Questa deve rispettare i criteri di cui all'art. 118, ma viene operata con legge. Dunque, per le funzioni di cui si riconosca il livello sovra-regionale, in base al principio di sussidiarietà "ascendente", lo Stato recupera anche potere legislativo pieno (in questo caso i criteri soggettivi e oggettivi per ottenere le concessioni); mentre per le funzioni amministrative esercitate dalle Regioni e dunque disciplinate da leggi regionali (es. tenuta dei registri, sovvenzioni), la legge statale dovrebbe comunque dettare i principi fondamentali.

7) **Servizio pubblico radiotelevisivo.** Trattandosi della realizzazione di un diritto sociale fondamentale, viene qui in gioco la competenza statale esclusiva di determinazione dei livelli essenziali di cui all'art. 117/II comma, lett. m). Si tratta di vedere se tale competenza possa estendersi anche alla disciplina dei profili organizzativi del servizio pubblico (come i criteri di nomina e le funzioni del c.d.a.), intesi come profili funzionali alla realizzazione delle prestazioni concernenti diritti; una riappropriazione di competenza normativa da parte dello Stato potrebbe comunque derivare in questo caso dall'esercizio di funzioni amministrative (quelle relative appunto ai servizi pubblici) giudicate di livello sovra-regionale in base all'art. 118 Cost.

8) **Potere normativo dell'Autorità.** A differenza di quanto accade per le reti di tlc e i servizi correlati (ove il potere regolatore dell'AGCOM trova fondamento diretto nelle direttive comunitarie), per la disciplina dei contenuti nel settore radiotelevisivo l'intervento dell'Autorità rimane per lo più legato alla competenze statali. In particolare: i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti, per la determinazione degli standards tecnici; ordinamento civile e penale, per i limiti, gli obblighi e i divieti a carico dei concessionari in ordine ai contenuti di programmazione e pubblicità; tutela della concorrenza.

Ndr: vedi anche punto 9) del presente documento

6) SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA, SOPRATTUTTO INDIPENDENTE. (APT)

Favore incondizionato il regime delle “quote” a tutela della produzione nazionale ed europea. I precetti contenuti nella Legge 122/98 rappresentano, unitamente alla disciplina della Unione Europea (segnatamente DIR. CEE 552/89 e DIR. CE 36/97), un *corpus* normativo organicamente volto alla finalità di tutelare, incentivare e promuovere il prodotto europeo e la piccola e media impresa audiovisiva nel settore della produzione. Per il raggiungimento di tale finalità, la Legge 122/98, oltre ad affermare l'obbligatorietà del riconoscimento di diritti residuali al produttore indipendente, ha posto due altri specifici obblighi a carico delle emittenti nazionali (sia pubbliche che private): un obbligo di investimento e un obbligo di diffusione (le cosiddette “quote”), entrambi relativi al prodotto nazionale ed europeo e anche con specifico riguardo alla produzione indipendente. L'effetto combinato di queste tre disposizioni avrebbe dovuto dare luogo – come accaduto negli altri Paesi Europei - ad un “circolo virtuoso” capace di sviluppare anche in Italia una forte industria dell'audiovisivo e di assicurare ai suoi prodotti l'accesso al mercato, confermando la distinzione dei ruoli tra produttori e diffusori.

7) RAI SERVIZIO PUBBLICO (R. ZACCARIA)

Il servizio pubblico radiotelevisivo assicura essenzialmente il pluralismo secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (pluralismo interno). Specificazione dei compiti convenzione e Contratto di servizio.

Si caratterizza per essere un servizio economico di interesse generale, sia pure “sui generis” Fornisce un “full service”, una programmazione comprensiva di tutti i generi di servizi audiovisivi- “modello europeo” del servizio pubblico radiotelevisivo (come riconosciuto dal Protocollo aggiuntivo al Trattato di Amsterdam, ribadito dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico («l'ampio accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità, a vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico») e dalla comunicazione della Commissione europea del 2001 sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione).-

In particolare il servizio pubblico radiotelevisivo provvede alla diffusione e produzione di programmi informativi, culturali, educativi e per minori, sportivi, di intrattenimento, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha un ruolo particolare nella produzione di opere audiovisive europee e/o indipendenti. (cfr anche con ddl Maccanico, art.5). La specificazione degli obblighi di servizio pubblico avviene con la convenzione e con il contratto di servizio tra RAI e Stato.

La struttura è quella di una holding. Il numero delle Reti terrestri è di..... La RAI è società per azioni a partecipazione pubblica incaricata del servizio pubblico radiotelevisivo. Può costituire società alle quali partecipino anche i privati. Il consiglio di amministrazione è composto di 9 membri nominati, per tre anni dall'Autorità che indica il Presidente. Il direttore generale è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il finanziamento è misto (ddl Maccanico inserisce direttamente l'obbligo di contabilità separata).

8) PRIVATIZZAZIONE (A. PARIGI)

Gli schemi che astrattamente possono porsi sono due e molto diversi tra loro. Da un lato quello di una privatizzazione totale che, come abbiamo detto suscita seri dubbi di costituzionalità e quello di una privatizzazione parziale limitato ad una rete.

Alcuni punti di partenza: il referendum del 1995 non ha legittimato la totale cessione ai privati della RAI; la sentenza C.Cost n.284 del 2002 ha confermato “la esistenza e giustificazione costituzionale dello specifico servizio pubblico radiotelevisivo” in quanto “esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica”.

Il ddl Macanico (art.5 co.2) prevede che il servizio pubblico radiotelevisivo sia affidato ad una società (Rai); la titolarità del capitale azionario è affidata alla Cassa Depositi e Prestiti, che nomina gli organi di controllo della società. Nell’ambito del servizio pubblico sono separati contabilmente, così come previsto dall’Unione europea i proventi da finanziamento pubblico e da pubblicità.

All’art.4, co 10 prevede inoltre che “Entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge la concessionaria del servizio pubblico presenta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Presidente della Consob fissano, entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un *advisor* di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l’espletamento della stessa.”

9) DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DEL CODICE DELLA RADIOTELEVISIONE (PACE)

1. **Delega solo per legge:** la legittimità dell’utilizzo della delega per un codice della radiotelevisione è fuori di dubbio; ciò che è invece patentemente inesatto è che, sulla base dei principi della delega, il decreto legislativo formuli i principi fondamentali per la legislazione regionale concorrente.

2. **Limitazione logica della competenza regionale al territorio relativo:** il d.d.l. Gasparri parte dall’idea –inesatta- che le regioni possano singolarmente legiferare nel settore della radiotelevisione anche con riferimento alle emittenti nazionali (si v. l’art. 14 comma 2 lett. f). E’ evidente che così non può essere, in quanto nel caso delle emittenti nazionali, sia pubblica che private, si determinerebbe una sorta frammentazione irragionevole. Conseguentemente, nella legge di principi il legislatore statale dovrebbe porre le regole perché i rappresentanti delle regioni deliberino una piattaforma comune delle normative di dettaglio.

Anche su questo cfr con ddl Macanico: Art. 2. (Competenze regionali). Le leggi regionali disciplinano l’attività radiotelevisiva su frequenze terrestri in ambito locale nel

rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle altre leggi dello Stato sul sistema delle comunicazioni. Le norme regionali completano l'ordinamento radiotelevisivo garantendo:

- a) la libertà di espressione e informazione;
- b) il pluralismo dei soggetti operatori;
- c) la libertà di iniziativa economica e stabilimento;
- d) la valorizzazione dell'intero territorio regionale;
- e) l'esercizio degli impianti radiotelevisivi su base non interferenziale ed in modo non pregiudizievole per l'ambiente;
- f) la salvaguardia del diritto di trasmissione delle emittenti nazionali;
- g) l'accesso delle istituzioni territoriali al sistema radiotelevisivo locale.

2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalla legislazione statale. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea.

3. Presso la Conferenza Stato – Regioni è istituito un Comitato per il coordinamento delle frequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma. La risorsa costituita dalle frequenze da destinarsi a ciascuna regione o provincia autonoma è definita nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

4. La localizzazione dei siti degli impianti e il rilascio delle concessioni radiotelevisive locali sono affidati alle regioni e alle province autonome.

5. La legge regionale definisce le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.